

Avvocato
ANNALISA CARNESECCHI
 56124 Pisa Via Cisanello, 38
 Tel. 050/7631023 – Fax 050/8310924
 e-mail: avv.annalisacarneseccchi@gmail.com
 pec: avvocatocarneseccchi@legalmail.it

TRIBUNALE DI PISA

Domanda di ristrutturazione debiti del consumatore ex art. 66 e 67 del CCII con allegata relazione particolareggiata

* * *

[REDACTED]

residente a [REDACTED] e [REDACTED]

nata [REDACTED] residente in [REDACTED]

(PI),rappresentati e difeso dall'Avv. Annalisa Carneseccchi (c.f.:CRNNLS74P63G702M) del Foro di Pisa con studio in Pisa, Via Cisanello, 38 tel. 050/7631023 ed ivi elettivamente domiciliato, come da procura allegata al presente atto

Il sottoscritto difensore dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata avvocatocarneseccchi@legalmail.it o al numero di fax Fax. 050/7631081

PREMESSO

- che gli istanti hanno presentato presso il Tribunale di Pisa ricorso per la nomina di un professionista per le funzioni di OCC ai sensi della Legge 3/2012;
- che il Tribunale di Pisa ha nominato, nella funzione di OCC, la Dott.ssa Roberta Vaselli

CONSIDERATO CHE

I sigg. Taras e Lazar rivestono la qualifica di consumatore, considerato che la loro posizione di debitori non nasce dallo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, ma da esigenze familiari, e ricorrono i requisiti di cui all'art. 7 comma 1 Legge 3/2012 e successive modifiche.

Entrambi vertono in una condizione di "sovraindebitamento" così come intesa dall'art. 6 comma 2, ovvero di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per potervi fare fronte e sono entrambi definitivamente incapaci di adempiere regolarmente alle loro obbligazioni.

REQUISITI DI AMMISSIBILITA' e di MERITEVOLEZZA

In particolare gli istanti:

- A.** non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II L.3/2012 (lett. a);



B. non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui al capo II L.3/2012, ossia ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio (lett. b);

C. si trovano in uno stato di sovraindebitamento, per il quale, ai sensi dell'art. 6 comma 2, s'intende:

- la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dal debitore ed il suo patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni;

- ovvero la definitiva incapacità di adempiere regolarmente;

D. hanno fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la loro situazione economica e patrimoniale

Pertanto i sottoscritti debitori sono in possesso dei requisiti sopra enunciati per l'accesso alla procedura.

Per quanto riguarda la sussistenza del requisito di meritevolezza si rimanda alla relazione particolareggiata alla quale si rinvia.

AMMISSIBILITA' DELLA PROCEDURA FAMILIARE

I ricorrenti hanno fatto ricorso ad una procedura di sovraindebitamento di stampo familiare ai sensi dell'art. 66 CCI, della quale risultano sussistere i presupposti, in considerazione del fatto che il sovraindebitamento ha un'origine comune e che i ricorrenti, pur non essendo conviventi a seguito della separazione personale, di fatto, continuano ancora a condividere, anche e soprattutto nell'interesse della figlia minore, le spese di sostentamento.

Difatti tutte queste procedure di risoluzione della crisi, che pure si declinano attraverso sistemi e regole differenti, rispondono ad una finalità comune, ovvero, non solo quella di assicurare ai sovraindebitati la possibilità di ripartire, mondati dai debiti, e reintrodursi nel circuito economico (cd. fresh restart), ma ancor di più di garantir loro un tenore di vita dignitoso, idoneo tra l'altro ad evitare il rischio che essi facciano ricorso a forme abusive e finanche estorsive di erogazione del credito. Tale finalità può essere meglio perseguita - pur nella diversità dei sistemi mediante cui si attuano le tre procedure disegnate dal codice della crisi - mediante la proposizione di un'unica domanda di risoluzione in tutti i casi in cui la debitoria riguardi un unico nucleo familiare oppure discenda da origini comuni. Nella consapevolezza che i membri della stessa famiglia sono avvinti da legami, non solo affettivi, ma anche economici tali per cui, da una parte, le finanze che essi possono apportare a beneficio della procedura sono in parte comuni e comuni sono le spese



necessarie per il sostentamento del nucleo familiare, dall'altra, la risoluzione della crisi e la conseguente esdebitazione non può riguardare solo alcuni membri ma deve abbracciare il nucleo familiare nella sua interezza.

Nella caso di specie sussistono tutti i requisiti per attivare la procedura familiare.

Requisito familiare: i coniugi, benchè legalmente separati, non sono ancora divorziati, pertanto gli effetti civili del matrimonio sono ancora in essere, inoltre la casa familiare risulta assegnata alla moglie per soddisfare le esigenze di vita e di mantenimento della figlia minore, casa cointestata fra i coniugi, i quali concorrono in egual misura a pagare le rate del mutuo ipotecario, anche se attualmente, come meglio spiegheremo nel proseguo del ricorso, è il sig. [REDACTED] a sostenere integralmente le rate mensili del mutuo, per sopperire alle difficoltà economiche della sig.ra [REDACTED]

Origine comune dei debiti: i debiti contratti dai coniugi [REDACTED] oggetto della presente procedura hanno la medesima origine, trattandosi di finanziamenti assunti in costanza di matrimonio, per far fronte alle esigenze familiari, quali l'acquisto dell'auto, dell'arredamento e per reperire della liquidità sempre destinata ai bisogni familiari.

* * *

Tutto ciò premesso e considerato, gli istanti come sopra rappresentati e difesi

OSSERVANO E DEDUCONO QUANTO SEGUE

1.INDICAZIONE DELLE CARATTERISTICHE PERSONALI DEI DEBITORI

1.1. Le cause del sovraindebitamento

I sigg. [REDACTED] sono legalmente separati ed hanno una figlia minore. **(docc. 1-3)**

Il sig. [REDACTED] lavora come dipendente presso un'azienda di autotrasporti con contratto a tempo indeterminato, con una retribuzione mensile di circa 2.000,00 euro, sulla quale gravano oltre 1.700,00 euro per finanziamenti vari, mutuo e mantenimento della figlia.

La sig.ra [REDACTED] è socia di una società di persone e al momento ha redditi negativi, come si evince dalle dichiarazioni dei redditi che si producono.

I finanziamenti sono stati contratti per far fronte a spese correnti, come acquisto auto, acquisto mobilia della casa, in un momento in cui la famiglia era ancora unita e faceva affidamento su due redditi certi.



La crisi pandemica ha paralizzato la situazione lavorativa della sig.ra [REDACTED] riducendone notevolmente i redditi.

La crisi coniugale ha contribuito all'impoverimento della famiglia: la casa familiare è stata assegnata alla sig.ra [REDACTED] e alla figlia minore, il sig. [REDACTED] si è trasferito presso la madre.

I due fattori (crisi coniugale sfociata nella separazione e crisi pandemica) hanno aggravato le spese e diminuito i redditi così da non consentire più ai signori di onorare le obbligazioni precedentemente assunte.

L'indebitamento complessivo come vedremo nello specifico è per lo più nei confronti di società finanziarie per leasing e prestiti, richiesti esclusivamente per far fronte alle spese della famiglia.

I debiti pertanto, come già evidenziato, esulano completamente dall'attività lavorativa ed hanno la medesima origine per entrambi i ricorrenti.

Il mutuo ipotecario, per un periodo di tempo sospeso per l'emergenza sanitaria, con scadenza 31.03.2042, risulta regolarmente pagato da entrambi i coniugi in proporzione ai loro redditi, anche se la rata, originariamente pari a circa €.950,00 al mese, è aumentata fino ad €.1.300,00 al mese, pesando notevolmente sulle risorse disponibili della famiglia. **(doc. 4)**

Si precisa che il Mutuo ipotecario, di seguito indicato in tabella, non è oggetto della presente ristrutturazione dei debiti.

MUTUO IPOTECARIO	Precisazioni	[REDACTED]	[REDACTED]
MONTE DEI PASCHI DI SIENA (contestato al 50%)	CRIF	80.311,62	80.311,62
		80.311,62	80.311,62

Escluso dalla procedura

1.2. Resoconto della solvibilità dei debitori negli ultimi cinque anni

I ricorrenti, per le ragioni sopra addotte, negli ultimi cinque anni, non sono stati in grado di adempiere alle obbligazioni assunte, tanto è che hanno subito da part di Agos S.p.a. un'esecuzione presso terzi tutt'ora in corso. Entrambi i ricorrenti dichiarano di non aver effettuato alcuna operazione in frode ai propri creditori, né di aver effettuato alcuna operazione di alienazione del proprio patrimonio, negli ultimi 5 anni, avendo utilizzato le somme percepite a titolo di stipendio, esclusivamente per fare fronte ai bisogni della famiglia **(docc. 5 e 6)**



2. ENTITA' DELL'ESPOSIZIONE DEBITORIA COMPLESSIVA

Come, rilevato l'indebitamento dei ricorrenti deriva quasi totalmente dalla contrazione di finanziamenti successivi, di natura chirografaria. Gli altri debiti, sia in privilegio che in chirografo, sono rappresentati da tributi non pagati. Ai creditori privilegiati si aggiunge il debito nei confronti del sottoscritto Legale che ha assistito i ricorrenti nella redazione del ricorso, privilegiato ex art. 2751-bis, n. 2, del Codice civile.

Si precisa e che i Sig.ri Taras [REDACTED], condividono un Creditore comune, Agos Ducato SpA, che viene riportato nelle personali posizioni debitorie, ma che viene conteggiato una sola volta, per evitare la duplicazione, al fine della determinazione del Passivo familiare.

In relazione a tale credito è presentato Ricorso per Decreto ingiuntivo da parte del creditore AGOS DUCATO SpA nei confronti di [REDACTED] come soggetto coobbligato, convalidato dal Tribunale di Pisa con Decreto n. 86/2023 dell'11.01.2023, al quale è seguito Atto di pignoramento presso terzi, con terzo pignorato la SEPIN Srl (società per la quale lavora il Sig. [REDACTED] per la cui convalida è stata fissata l'Udienza, davanti al Giudice del Tribunale di Pisa, per il prossimo 26.03.2024, come da documentazione che si allega **(doc. 14)**.

La SITUAZIONE DEBITORIA COMPLESSIVA, se escludiamo il debito con la MPS, come risulta dalla relazione particolareggiata del professionista che risulta dunque complessivamente ad **€.91.355,32**.

Al complessivo debito familiare dovranno essere aggiunti i costi della procedura per l'importo di **€.3.000,00** al lordo di oneri di legge.

Di seguito si riporta in tabella la situazione debitoria suddivisa per grado di privilegio.



Totale passivo			
PRIVILEGIATI (ex Art.2751-bis n. 2 Codice Civile)			
	netto	lordo	
Legale ricorrente - Avv. Annalisa Carneseccchi		3.000,00	
		3.000,00	
PRIVILEGIATI			
	Precisazioni	TARAS Giorgio	LAZAR Cristina
Agenzia delle Entrate/Riscossione	04/07/2023		
Agenzia delle Entrate/Riscossione	04/07/2023	1.985,58	
Regione Toscana	06/07/2023	957,64	
		2.943,22	-
CHIROGRAFARI			
	Precisazioni	TARAS Giorgio	LAZAR Cristina
AGOS DUCATO SPA (D.I. n. 86/23 - RG n. 4414/22 in solido)	05/06/2023	39.487,76	39.487,76
Finanziamenti IFIS n. 20220343375488 (cessione dal Findomestic)	24/05/2022	587,24	
Finanziamenti IFIS n. 20220247549125 (cessione dal Findomestic)	24/05/2022	263,78	
Finanziamenti IFIS n. 20220006184090 (cessione dal Findomestic)	24/05/2022	19.917,47	
Findomestic Banca S.p.A. - contratto n° 771298	20/06/2023	22.750,00	
Findomestic Banca S.p.A. - contratto n° 20220535910702	20/06/2023		2.014,97
Agenzia delle Entrate/Riscossione	04/07/2023		131,08
Agenzia delle Entrate/Riscossione	04/07/2023	103,06	
Regione Toscana (sanzioni)	06/07/2023	156,74	
		83.266,05	41.633,81
	Totale Passivo	89.209,27	41.633,81
	Totale passivo al netto dei Creditori comuni	91.355,32	
TOTALE con costi Sovraindebitamento	con costi procedura	94.355,32	

3 INDICAZIONE DEI REDDITI E DEI BENI DEI RICORRENTI

3.1. La situazione reddituale dei ricorrenti

Per quanto riguarda i **redditi** dei ricorrenti, si rileva che, mentre il Sig. [REDACTED] percepisce un reddito di lavoro dipendente, con contratto a tempo indeterminato, presso un'azienda di autotrasporti, la Sig.ra [REDACTED] è socia e amministratore di una società di persone "[REDACTED] & C.", partecipando alla stessa al 50% del capitale sociale. **(docc. 7-8-9)**

Si precisano di seguito i redditi di ciascuno, come risultanti dalle ultime dichiarazioni dei redditi presentate e verificate dal Gestore:

- [REDACTED]:
- Reddito netto di **€ 23.796,93**, risultante dalla Certificazione Unica 2021 per l'anno 2020;



- Reddito netto di **€.24.529,24**, risultante dalla Certificazione Unica 2022 per l'anno 2021;
- Reddito netto di **€.24.490,54**, risultante dalla Certificazione Unica 2023 per l'anno 2022.

Il Sig. [REDACTED] quindi, negli ultimi tre anni ha percepito un reddito netto di **€.2.022,69**.

- [REDACTED]
- Perdita di **€. -4.622,00**, risultante dalla Dichiarazione dei Redditi 2021 per l'anno 2020, derivante dalla quota di perdita da partecipazione alla società "[REDACTED]";
- Perdita di **€.-13.441,00**, risultante dalla Dichiarazione dei Redditi 2022 per l'anno 2021, derivante dalla quota di perdita da partecipazione alla società "[REDACTED]";
- Perdita di **€. -1.277,00**, risultante dalla Dichiarazione dei Redditi 2023 per l'anno 2022, derivante dalla quota di perdita da partecipazione alla società "[REDACTED]".

Come si evince dalle ultime Dichiarazione dei redditi, la Sig.ra [REDACTED] non ha percepito alcun reddito dalla attività lavorativa, anzi ha partecipato alle perdite subite dalla società di persone di cui è socia e amministratore. La Sig.ra [REDACTED] ha dichiarato che la società, che opera come attività di bar e ristorazione all'interno dell'Aeronautica militare di Pisa, quale spaccio interno, ha subito una rilevante contrazione a causa della chiusura pandemica ed ha avuto difficoltà di ripresa negli anni successivi. Nonostante la ricorrente ritenga che ci sia una ripresa dell'attività per i prossimi anni, al momento, basandoci sui dati storici non si considera alcuna risorsa derivante dall'attività della Sig.ra [REDACTED]

3.2. Indicazione dei beni

Da un punto di vista patrimoniale, i ricorrenti risultano proprietari dei seguenti beni

BENI IMMOBILI

- immobile situato in Via Benvenuto Cellini n. 44 Piano T-1 - 2, San Giuliano Terme (PI), avente i seguenti dati identificativi:

Comune di San Giuliano Terme (A562) (PI), Foglio 30 Particella 576. Foglio 30 Particella 309, Dati di classamento, Rendita: €.543,83, Categoria A/4a), Classe 2, Consistenza 6 vani; Dati di superficie, Totale: 140 m2. Totale escluse aree scoperte b): 137



Il suddetto immobile, acquistato con atto del 28.09.2010 al valore di €.240.000,00 è stato stimato, con perizia di parte, del 02.10.2023, redatta dal Geom. [REDACTED] dell'Albo dei geometri di Pisa, in **€.191.700,00**, come meglio riportato nella Perizia allegata alla Relazione del professionista **(All.5 Relazione)**.

Il bene risulta gravato da ipoteca volontaria a favore della Banca MPS che ha erogato il mutuo contestualmente all'acquisto, per un importo pari ad €.230.000, da restituire in 30 anni in rate mensili, fino alla scadenza prevista per il 31.03.2042, a tasso variabile. Il suddetto finanziamento risulta regolarmente pagato ed il suo valore residuo risulta pari ad €.160.623,24, come risulta da piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo fondiario, allegato al ricorso. La Sig.ra [REDACTED] ha dichiarato di non possedere altri beni immobili, come risulta confermato da visura catastale sul territorio nazionale **(All.6 Relazione)**

Il Sig. [REDACTED] risulta, invece, comproprietario anche di una quota di 1/6 dell'immobile in cui vive con la madre, dopo la separazione **(All.7 Relazione)**. Tale quota è stata acquisita dal 2012 per successione ereditaria del padre [REDACTED]

[REDACTED] Oltre alla madre, avente la proprietà di 2/3 dell'immobile, risulta comproprietario, per una quota di 1/6, la sorella del ricorrente, [REDACTED]

I ricorrenti hanno dichiarato di non possedere altri beni immobili, come risulta confermato da visura catastale sul territorio nazionale **(docc. 10-11)**

BENI MOBILI

Per quanto riguarda i beni mobili, il Sig. [REDACTED] risulta proprietario di una **Audi A3 Sportback targata FS128LE**, immatricolata in data 22.02.2019. Tale auto è stata acquistata con il Finanziamento Findomestic n. 20220006184090, poi ceduto ad IFIS ed indicato per il valore residuo nell'Elenco dei creditori. Tale finanziamento, contratto in data 18.02.2019 non risulta onorato, rimanendo ancora da pagare **€.19.917,47**.

Il Sig. [REDACTED] ha dichiarato di avere necessità di utilizzare la predetta auto per esigenze di lavoro e familiari; pertanto, si rende disponibile a riacquistarla al valore di mercato al termine del presente piano di ristrutturazione dei debiti, allungando il periodo di pagamento delle rate mensili, fino al raggiungimento del valore di stima dell'auto. **(docc. 12-13)**

DISPONIBILITÀ FINANZIARIE

I ricorrenti sono titolari dei seguenti conti correnti personali, utilizzati per l'accredito dello stipendio ed il pagamento delle utenze.

[REDACTED]



Conto PostePay Evolution n. 9868, con saldo 13.02.2024 di €1,59;

Conto corrente n.50485/1000/00008349, acceso presso Intesa San Paolo, con saldo al 31.12.2023 di €81,20;

Conto corrente cointestato n.4838.47, acceso presso Banca Monte dei Paschi di Siena, con saldo al 31.12.2023 di €81,20 e al 13.02.2024 di €3,03;

I ricorrenti hanno dichiarato di non disporre di ulteriori beni mobili di valore liquidabili a favore della procedura, né di altre disponibilità finanziarie.

4. SPESE DI SOSTENTAMENTO

Dallo stato di famiglia si evince che, dopo la separazione, la Sig.ra [REDACTED] vive con la figlia minore, di 15 anni, nell'abitazione in comproprietà, mentre il Sig. [REDACTED] si è trasferito nella casa della madre unitamente alla stessa, sita in San Giuliano Terme (PI), in Via Domenico Cimarosa, n.81-83.

Al sostentamento della figlia ha sempre partecipato il Sig. [REDACTED] con una quota mensile pari ad €300,00, come stabilito nell'accordo negoziato di separazione. Il ricorrente ha poi sostenuto anche i costi della famiglia in misura rilevante in considerazione del suo maggiore stipendio rispetto al reddito della moglie, e la figlia usufruisce regolarmente di vitto presso la casa del padre e della nonna.

Attualmente, poiché la Sig.ra [REDACTED], negli ultimi anni, non percepisce un suo proprio reddito dall'attività di impresa esercitata, come meglio specificato nella presente relazione nel paragrafo sui redditi, il Sig. [REDACTED] provvede all'intero sostentamento della famiglia, oltre al pagamento delle rate del mutuo che sono più che raddoppiate in questi ultimi anni a causa della variabilità del tasso di interesse.

In queste condizioni, dove l'unico stipendio certo è quello del Sig. [REDACTED] lo stesso si è trovato costretto a trasferirsi presso l'abitazione della madre, la quale provvede anche a parte del sostentamento del figlio e della sua famiglia, coprendo alcune spese sostanziali, come alimenti, spese sanitarie ed eventuali spese sopraggiunte.

I ricorrenti hanno fornito, quindi, le spese che si rendono necessarie al loro sostentamento mensile attuale, indicate nella somma totale di **€1.900,00** mensili, anche in considerazione dell'aiuto della madre del Sig. [REDACTED] la quale dispone di una pensione ed è in grado di fornire supporto al figlio, potendo infatti sostenere integralmente, per il periodo della durata della presente procedura tutte le spese e le utenze della casa in cui vive con il [REDACTED] e offrire anche il vitto alla nipote (**doc.**

15)



<i>Sostentamento personale/familiare in proporz.</i>	1.900,00
<i>Alimentari</i>	
<i>Spese mediche familiari</i>	50,00
<i>Utenze (Gas, Acqua, Riufiuti, ecc)</i>	150,00
<i>Mutuo</i>	1.300,00
<i>Spese sostentamento figlia</i>	300,00
<i>Spese auto</i>	100,00
<i>Imprevisti</i>	

5. PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Come noto la finalità della legge sul sovraindebitamento è certamente quella di consentire ai debitori non fallibili di poter uscire dalla loro crisi con un equilibrato sacrificio fra creditore e debitore evitando al debitore di cadere nell'usura, mantenendo la proprietà della casa familiare.

Con la presente proposta i consumatori vogliono recuperare le risorse necessarie ed affrontare, ciascuno di essi anche e soprattutto nell'interesse della figlia minore, un progetto di vita dignitosa, modificando la composizione della loro attuale posizione debitoria.

Entrambi prevedono la possibilità di stralciare una quota parte del loro debito per poter immaginare una vita serena e assicurare alla figlia un'esistenza dignitosa, così come la ratio della legge 3/2021 prevede per i soggetti sovraindebitati e in richiamo anche dell'art. 53 della Costituzione che statuisce il c.d. minimo vitale cioè la capacità economica tale da condurre un'esistenza dignitosa e di poterla assicurare alla famiglia.

Per mantenere la propria casa di abitazione, anche nell'interesse della figlia, entrambi gli istanti intendono proseguire nel regolare pagamento del mutuo ipotecario, escludendo dalla presente proposta il debito con la MPS, la quale banca conserverà l'ipoteca sull'immobile sino all'estinzione del debito stesso

5.1 Contenuto del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

Nel piano, ampiamente descritto nella Relazione particolareggiata del professionista **(docc. 16 e 17)**, i ricorrenti propongono di mettere a disposizione dei loro creditori la parte dei loro redditi eccedenti la soddisfazione delle spese minime per il sostentamento della famiglia, con il supporto alla copertura di alcune spese determinanti della madre del Sig. XXXXXXXXXX



Tenuto conto dei debiti, del patrimonio, del reddito e delle necessità primarie della famiglia, gli istanti propongono la soddisfazione complessiva dei debiti tramite il pagamento di una quota parte dello stipendio mensile del sig. [REDACTED] e degli utili della sig.ra [REDACTED] nell'arco temporale dei 4 anni previsti come termine di durata minima della procedura. L'importo complessivo sarà suddiviso tra tutti i creditori, con priorità delle spese prededucibili, in secondo piano di quelle privilegiate e in ultimo piano per quelle chirografarie, qualora ne ricorra la necessità.

La proposta prevede, il tutto da concludersi in un arco temporale di **anni 4 (quattro)**, la soddisfazione in favore del ceto creditorio nel seguente modo:

- **Pagamento integrale del 100% in prededuzione** delle spese di procedura quali, il compenso spettante all'Organismo di Composizione della Crisi pari ad **€.3.000,00** al lordo di oneri e accessori e iva; spese vive e costi della procedura stimate in **€.500,00**;
- **Pagamento integrale 100%** da imputarsi a privilegio speciale ex art. 2751-bis n. 2 in favore del legale che ha presentato il ricorso, pari ad **€.3.000,00** al lordo di oneri e accessori di legge;
- **Pagamento integrale 100%** dei **creditori privilegiati**;
- **Pagamento a saldo e stralcio** dei creditori chirografari nella misura del **11%**.

Di seguito si riporta la tabella riepilogativa della proposta:



Proposta Ristrutturazione dei debiti dei
consumatori

ATTIVO		MESE	ANNO	PERIODO	
Stipendio		2.022,69	26.294,92	105.179,69	
Disponibilità		100,00	1.200,00	4.800,00	
TOTALE				109.979,69	
PASSIVO		MESE (100%)	MESE (quota %)	ANNO	PERIODO
Sostentamento personale/familiare in proporz.		1.900,00	1.900,00	22.800,00	91.200,00
Alimentari					
Spese mediche familiari		50,00			
Utenze (Gas, Acqua, Rifiuti, ecc)		150,00			
Mutuo		1.300,00			
Spese sostentamento figlia		300,00			
Spese auto		100,00			
Imprevisti					
ATTIVO DISPONIBILE		MESE (13)	MESE (arr.)	ANNO	PERIODO
Rata messa a disposizione per il Piano		361,15	362,00	4.694,92	18.779,69
da gennaio a novembre			362,00		
dicembre			724,00		
TOTALE			362,00	4.706,00	18.824,00
PAGAMENTI DEL PIANO		IMPORTO	SODDISF.	% SODDISF.	
PAGAMENTO PREDEDUZIONI		- 3.500,00	- 3.500,00	100%	
PAGAMENTO PRIVILEGIATI (ex Art.2751-bis n. 2 Codice Civile)		- 3.000,00	- 3.000,00	100%	
PAGAMENTO PRIVILEGIATI		- 2.943,22	- 2.943,22	100%	
RESIDUO PAGAMENTO CHIROGRAFI		- 85.412,10	- 9.380,78	11%	

In particolare, la proposta prevede, dal lato dell'**Attivo**:

- l'utilizzo del reddito di lavoro dipendente del Sig. [REDACTED] considerato il reddito medio mensile stimato, per 13 mensilità, per il tempo del piano;
- una quota di **€.100/mensili** versati da parte della Sig.ra [REDACTED] sulla base delle valutazioni prospettiche del proprio reddito nel periodo considerato dal piano;
- entrambe le risorse finanziarie messe a disposizione dai ricorrenti, per il complessivo importo di **€.109.979,69** al netto delle spese di sostentamento, indicate per una somma familiare pari ad **€.1.900,00/mensili**, in considerazione dell'aiuto apportato dalla madre del Sig. [REDACTED] per la copertura di alcune spese della famiglia;
- rata pari ad **€.362,00/mensili, per 13 mensilità, per 4 anni**, per un complessivo valore di **€.18.824,00**, da corrispondersi in **4 anni, in 48 rate mensili, considerando doppia la rata di dicembre, per tener conto della 13 mensilità e, quindi, pari ad €.724,00**;

Quindi, l'attivo complessivo messo a disposizione della procedura risulta pari ad **€.18.824,00**.



Tale valore permette di pagare:

- l'integrale valore delle spese della procedura che ammontano ad **€.3.500,00**, al lordo degli oneri di legge, parte delle quali, per **€.500,00**, da anticipare al momento dell'eventuale omologa;
- l'integrale valore del compenso dell'Avvocato che ha presentato il ricorso, pari ad **€.3.000,00**, al lordo degli oneri di legge, privilegiato ai sensi dell'art.2751-bis n. 2 del Codice civile;
- l'integrale valore dei Creditori privilegiati per un ammontare di **€.2.943,22**, totalmente inerenti la massa di Taras Giorgio;
- con le somme residue, pari a d **€.9.380,78**, parzialmente nella misura del **11%**, i creditori chirografari di entrambe le masse, considerando una sola volta il debito in comune nei confronti di Agos Ducati SpA..

5.2. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA PER I CREDITORI

Per valutare la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria è necessario prendere in considerazione i beni immobili di proprietà dei ricorrenti che non sono stati messi a disposizione dei creditori, a seguito della loro indisponibilità e valore di liquidazione.

A tal proposito, infatti, per quanto riguarda l'immobile sito in Via Benvenuto Cellini n. 44 Piano T-1 - 2, San Giuliano Terme (PI), come meglio descritto nel paragrafo relativo al patrimonio, in comproprietà al 50% fra i ricorrenti, valutato in **€.191.700,00**, questo non risulta disponibile in quanto assegnato dalla sentenza di separazione ad abitazione della Sig.ra [REDACTED] e della figlia dei ricorrenti minore. Inoltre, l'immobile è gravato da ipoteca originata dal mutuo contratto all'acquisto dell'immobile, regolarmente onorato e ancora in essere per un importo pari ad **€.160.623,24**, come da piano di ammortamento allegato prodotto dalle parti e allegato al ricorso.

Pur risultando una differenza positiva di valore fra la stima dell'immobile e quella del mutuo residuo, si può ipotizzare che la mancata disponibilità dello stesso renda poco appetibile la sua liquidazione, peraltro frazionata, determinando un valore di realizzo molto inferiore rispetto a quello di stima, considerando anche i costi per la modalità di vendita competitiva, quali compenso del CTU, spese di pubblicazione e pubblicità.

Per quanto riguarda la frazione dell'immobile (1/6) intestato per successione al Sig. [REDACTED] in comproprietà con madre (2/3) e sorella (1/6), questo è stato valutato complessivamente per **€.130.000;00** pertanto, il valore della quota



spettante al ricorrente risulterebbe pari ad **€.21.667,00**. Anche in questo caso, così come sostenuto dai ricorrenti nel ricorso, l'immobile non risulta disponibile in quanto trattasi di abitazione di residenza della madre ultraottantenne del Sig. [REDACTED] e dello stesso ricorrente. In caso di liquidazione della quota, comunque, si potrebbe ipotizzare un deprezzamento notevole di valore.

Peraltro, come si evince anche dalle visure catastali l'immobile, trattandosi di un'unica unità abitativa, non appare neppure divisibile e ciò ne renderebbe ancora più difficoltosa l'eventuale liquidazione.

In riferimento a quest'ultimo immobile, il Sig. [REDACTED] mette comunque a disposizione della procedura una somma, derivante da una parte del proprio stipendio, di poco inferiore al valore della sua quota, che in caso di non ammissione alla procedura non sarebbe disponibile per i creditori.

Per quanto riguarda l'auto di proprietà del Sig. [REDACTED] al momento stimata in €.15.700, in caso di cessione competitiva perderebbe probabilmente parte del suo valore ma, comunque, il ricorrente come già espresso nel ricorso si rende disponibile a riacquistarla al valore di mercato al termine del presente piano di ristrutturazione dei debiti, allungando il periodo di pagamento delle rate mensili, fino al raggiungimento del valore di stima dell'auto a quel momento.

Al fine di valutare la convenienza si deve, inoltre, considerare anche che, nel caso in cui fosse possibile la liquidazione degli immobili di residenza dei ricorrenti, aumenterebbero le spese di sostentamento personale per canoni di locazione di due nuclei familiari. Questo priverebbe la procedura delle somme ricavate dalla differenza tra lo stipendio e le spese di sostentamento attuali, annullando con tutta probabilità l'intero margine oggi presente e lasciando i ricorrenti in forti difficoltà finanziarie.

Pertanto, il piano proposto consente la soddisfazione dei creditori nella misura massima possibile come è stato ampiamente argomentato nella relazione particolareggiata del professionista alla quale ci si riporta integralmente.

* * *

Per questi motivi, gli istanti come sopra rappresentati e difesi richiamando e facendo propria la relazione del professionista

CHIEDONO che

"la S.V., previa verifica della sussistenza dei requisiti di legge, valutata la proposta sopra indicata e constatata l'assenza di atti in frode ai creditori, visti gli art.. 66, 67 e ss. del CCII, voglia con decreto ai sensi dell'art. 70 del CCII omologare il piano,



disponendo ai sensi dell'art 70 n.4 che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, siano revocate le cessioni del quinto e che non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori che hanno presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.”

Si allegano in copia, unitamente alla procura, i seguenti documenti:

- 1) Stato di famiglia e residenza [REDACTED]
- 2) Stato di famiglia e residenza [REDACTED]
- 3) Accordo negoziato di separazione;
- 4) Contratto di mutuo
- 5) Dichiarazione atti dispositivi ultimi 5 anni [REDACTED]
- 6) Dichiarazione atti dispositivi ultimi 5 anni [REDACTED]
- 7) Dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni [REDACTED]
- 8) Busta paga sig. [REDACTED]
- 9) Dichiarazioni redditi ultimi 3 anni [REDACTED]
- 10) Dichiarazione elenco beni immobili Sig. [REDACTED]
- 11) Dichiarazione elenco beni immobili Sig.ra [REDACTED]
- 12) Dichiarazione elenco beni mobili registrati Sig. [REDACTED]
- 13) Dichiarazione elenco beni mobili registrati Sig.ra [REDACTED]
- 14) Atto di pignoramento presso terzi;
- 15) Elenco spese sostentamento [REDACTED]
- 16) Lettera incarico e compenso Avv.to Carnesecchi;
- 17) Relazione particolareggiata della Dott.ssa Roberta Vaselli;
- 18) Documenti allegati alla relazione particolareggiata della Dott.ssa Roberta Vaselli

Si precisa infine che il contributo unificato è previsto nella misura fissa di € 98,00 .

Con Osservanza

Pisa, 28 febbraio 2024

Avv. Annalisa Carnesecchi





IL TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI



Il Giudice, Dott. Marco Zinna,

Letti gli atti della procedura n. \$\$numero_ruolo\$\$/\$\$anno_ruolo\$\$ R.G. P.U.;

Esaminato il piano di ristrutturazione dei debiti presentato in data 1/3/2024 dai

Sig.ri [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) nato il [REDACTED] a

[REDACTED] e residente a [REDACTED] e [REDACTED] (C.F.

[REDACTED] nata il [REDACTED] e residente in [REDACTED]

[REDACTED], rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv.

Annalisa Carnesecchi (C.F.:CRNNLS74P63G702M) presso il cui studio sono

elettivamente domiciliati in Pisa, Via Cisanello, 38,

così come corredato anche dalla relazione particolareggiata dell'organismo di

composizione della crisi;

Rilevato che, ad un vaglio preliminare, la proposta ed il piano risultano

ammissibili, in quanto:

- il debitore risulta rivestire la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), CCII;
- la domanda risulta corredata dalla documentazione di cui agli artt. 67 e 68 CCII;
- il consumatore non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- sulla base di quanto attestato nella relazione dell'OCC, il consumatore non risulta aver determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

Visto l'art. 70 CCII;

P.Q.M.

DISPONE che, a cura dell'OCC, la proposta ed il presente decreto siano pubblicati sul sito internet del Tribunale e ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto;

INVITA i creditori a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendo che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVISA i creditori che, nei venti giorni successivi alla ricezione della comunicazione dall'OCC, possono presentare osservazioni, inviandole

all'indirizzo di posta elettronica certificata di quest'ultimo, come indicato nella comunicazione;

DISPONE che l'OCC, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al paragrafo precedente, sentito il debitore, riferisca in ordine alle osservazioni eventualmente presentate e proponga, se del caso, le modifiche al piano che ritiene necessarie;

DISPONE la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata e il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore fino alla conclusione del procedimento.

Pisa, 24/4/2024

Il Giudice
Dott. Marco Zinna